

QUESTIONI APERTE

Soggetti

La decisione

Soggetti - Parte civile - Costituzione legittima - Infortuni sul lavoro - Responsabilità degli enti (C.p., artt. 110, 590; C.p.p., art. 76, 187, co. 3; D.lgs. n. 231 del 2001).

Nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI QUARTA, 20 aprile 2017 (ud. 12 ottobre 2016), - BIANCHI, *Presidente* - IZZO, *Relatore* - PINELLI, *P.G.*, (*Conf.*) - A.M., *ricorrente*.

Luci e qualche ombra nella riconosciuta legittimazione del sindacato a costituirsi parte civile per grave infortunio sul lavoro

L'organizzazione sindacale è legittimata a costituirsi parte civile indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato nei casi in cui possa vantare un danno autonomo, diretto, patrimoniale e non patrimoniale quale la menomazione della credibilità dell'operato del sindacato in tema di sicurezza. Dubbi e prospettive di tale orientamento.

Trade unions are entitled to join the proceedings as a civil party regardless of the worker's registration to the union when it can claim an autonomous, direct, economic or non-economic damage such as the loss of credibility to comply with health and safety regulations. Doubts and perspectives of this case law.

SOMMARIO: 1. Premessa in fatto. - 2. Legittimazione del sindacato a costituirsi parte civile. - 3. Le origini del problema e le prime soluzioni. - 4. Le ragioni del diniego di legittimazione. - 5. Il mutato quadro normativo di riferimento. - 6. Il *revirement* della Suprema Corte. - 7. Conclusioni.

1. Premessa in fatto

A seguito di un infortunio mortale sul lavoro (precipitazione di quattro lavoratori della ditta appaltatrice dal tetto di un edificio, durante operazioni di montaggio di pannelli fotovoltaici commissionati dalla ditta proprietaria del capannone), il G.u.p. Tribunale di Lanusei - in sede di giudizio abbreviato - condannava la persona fisica legale rappresentante della ditta committente per concorso in omicidio colposo e lesioni gravissime e condannava, altresì, l'ente committente ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 25 *septies* d. lgs. n. 231/2001.

I due processi, svolti simultaneamente così come previsto - in via di principio - dall'art. 38, co. 1 d.lgs. n. 231/2001, hanno visto l'ammissione della costitu-

zione di parte civile del sindacato (“Camera del Lavoro provinciale CGIL Ogliastra”) nel processo a carico della persona fisica ma non in quello a carico dell’ente datore di lavoro (committente) per responsabilità amministrativa da reato.

La Corte d’appello di Cagliari ha confermato le statuizioni di primo grado e la Suprema Corte, con la sentenza 12 ottobre 2016-20 aprile 2017 n. 19026 della Sezione IV penale, ha rigettato i ricorsi della persona fisica e dell’ente condannato¹.

La sentenza affronta svariati temi quali la responsabilità del committente datore di lavoro (persona fisica e giuridica), il possibile ruolo del sindacato nel processo penale per grave infortunio sul lavoro, la legittimazione a costituirsi parte civile nei confronti della persona fisica imputata e la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo nei confronti dell’ente datore di lavoro (nella specie, il committente) *ex art. 25-septies* d.lgs. n. 231/2001².

Dalla motivazione non emerge nulla del versante attinente l’impresa appaltatrice e la persona fisica del suo rappresentante e, parimenti, nulla emerge per quanto concerne i profili civilistici del risarcimento spettante ai prossimi congiunti del lavoratore deceduto e agli altri tre lavoratori rimasti gravemente infortunati: è ragionevole ritenere che vi sia stata una offerta risarcitoria ritenuta accettabile, tale da comportare la non costituzione di parte civile o la revoca della costituzione già avvenuta³.

La motivazione evidenzia soltanto una forte contrapposizione sulla pretesa risarcitoria avanzata in proprio dal sindacato e alcuni principi di diritto (esplicitati o no) sui quali è opportuna una qualche riflessione.

¹ La norma citata nel testo dispone che “il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato da cui l’illecito dipende”: ciò è agevolato dal fatto che “la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono” (art. 36, co. 1, d.lgs. n. 231/2001). Per un quadro d’insieme si vedano VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano, 2012; PRESUTTI-BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2013 e CERESA-GASTALDO, *Procedura penale delle società*, Torino, 2015 e sulla giurisprudenza intervenuta sugli artt. 36 e 38 d. lgs. n. 231/2001, S. M. CORSO, *Codice della responsabilità “da reato” degli enti*, Torino, 2015, 252 e 254.

² La sentenza è commentata in prima battuta da GUARINIELLO, *Infortunio mortale sul lavoro: quando il Sindacato può costituirsi parte civile?*, in www.quotidianogiuridico.it; da AMATO, *Infortuni, sindacato parte civile nei giudizi per reati di Omicidio o lesioni colpose*, in *Il sole-24 ore*, 29 maggio 2017 e da BELVISO, *L’ammissibilità della costituzione di parte civile del sindacato nei procedimenti per i reati di omicidio o lesioni colpose*, in www.ilpenalista.it.

³ È plausibile che, una volta tenuta la condotta riparatoria, la persona fisica e l’ente appaltatore abbiano scelto di percorrere la strada del c.d. patteggiamento per mitigare al massimo l’entità della pena (art. 444 c.p.p.) o della sanzione (art. 63 d. lgs. n. 231/2001).

3. Legittimazione del sindacato a costituirsi parte civile

Un rilevante profilo concerne le modalità di partecipazione del sindacato al procedimento penale per infortunio sul lavoro.

La sentenza in esame ha rigettato i ricorsi degli imputati, persona fisica e persona giuridica, che lamentavano violazione di legge per aver i giudici di merito ammesso (e mantenuto) la costituzione di parte civile del sindacato in un processo per infortunio sul lavoro nel quale il diritto soggettivo leso faceva capo ai prestatori d'opera coinvolti, pregiudicati dalla lesione del bene vita e del bene integrità fisica.

Il rigetto dei ricorsi è motivato dal riconoscimento di un danno diretto in capo al sindacato nei procedimenti per i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica, danno che si aggiunge a (e non va confuso con) quello fatto valere dai prossimi congiunti del lavoratore deceduto o direttamente dai lavoratori infortunati e che è concretizzato dalla perdita di credibilità nell'operato del sindacato a tutela delle condizioni di lavoro con riferimento alla sicurezza dell'ambiente lavorativo e alla prevenzione delle malattie professionali.

Rimane confermato - al di là della soluzione ricevuta dal caso concreto - che l'organizzazione sindacale è legittimata a costituirsi parte civile "indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato" soltanto quando possa vantare "un danno autonomo e diretto, patrimoniale e non patrimoniale".

È condivisibile il rilievo, contenuto nella sentenza in esame, che su questo approdo interpretativo si è formata una "consolidata giurisprudenza dalla quale il collegio giudicante non intende prendere le distanze", ma non può essere dimenticato che la legittimazione del sindacato a costituirsi parte civile nei processi penali per infortunio sul lavoro è l'epilogo - anch'esso condivisibile - di una vicenda ermeneutica tutt'altro che lineare, che ha visto a lungo prevalere l'orientamento contrario e che è stata fortemente condizionata dal quadro normativo e dagli spazi di operatività riconosciuti al sindacato in proprio e a fianco del lavoratore⁴.

3. Le origini del problema e le prime soluzioni

La fine dell'800 e gli inizi del '900 si caratterizzano per la "notevole tendenza ad ammettere la facoltà di costituzione" di organizzazioni, federazioni, asso-

⁴ Per un riferimento alla legittimazione a costituirsi parte civile *iure proprio* del sindacato nel processo penale e al suo rilievo nella definizione del fine sindacale, cfr. BALLESTRERO, *Diritto sindacale*, Torino, 2012, 103, nota 7.

ciazioni professionali ecc. “anche in concorso di un danno potenziale e indiretto”⁵.

Come osservato alla vigilia dei codici Rocco del 1930 “la questione sulla ammissibilità della costituzione di parte civile dei sindacati, per la tutela in sede penale degli interessi collettivi della classe, fu sollevata or sono parecchi anni, quando l’essenza stessa del sindacato era in germe, nella pratica e nella dottrina”⁶.

La situazione si è rivelata ben presto precaria.

Si è passati da un momento storico nel quale l’associazionismo sindacale era un fenomeno spontaneo, *praeter legem*, ad un altro momento nel quale è apparso indifferibile l’intervento dello Stato per la risoluzione delle controversie collettive: inizialmente si è ritenuto indispensabile giungere al riconoscimento legale delle esistenti organizzazioni dei lavoratori⁷, ma ben presto alla prospettiva liberale si è sostituita la concezione corporativa per cui “le organizzazioni sindacali o operano sotto il controllo statale o non operano (anzi, prim’ancora, non ne è ammessa l’esistenza): se riconosciute, ... la conflittualità nel mondo del lavoro deve necessariamente ed esclusivamente trovare soluzione mediante l’intervento della magistratura del lavoro”⁸.

La legge 3 aprile 1926 n. 563, Disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, (meglio, e generalmente, nota come “legge sui sindacati”), nel momento in cui ha concentrato nel potere politico il controllo sul riconoscimen-

⁵ Così si esprime, criticamente, FEDERICI, *Il diritto delle corporazioni a costituirsi parte civile nel giudizio penale*, in *Riv. pen.*, LXVIII, 271 (recensito adesivamente in *Giust. pen.*, 1908, 1465).

⁶ In tali termini cfr. GATTI, *Diritto penale del lavoro*, Torino, 1930, 344. Il riferimento va, inoltre, ad un periodo (come quello di fine ‘800) caratterizzato da un “basso grado di soddisfazione giudiziale dell’operaio infortunato”: così GAETA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro*, Napoli, 1986, 102.

⁷ Cfr. l’auspicio in tal senso di BARBERIS, *Scioperi e arbitrato*, in *Giur. it.*, 1913, IV, 167. Tra i primi esempi in questo senso si ricorda la legge 15 aprile 1886 n. 3816, disciplinante la costituzione legale delle società di mutuo soccorso. In punto, RODINO, *Le voci “società operaie”, “sussidio” e “scopi accessori” di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886 n. 3816 sulle società di mutuo soccorso*, in *Giur. it.*, 1893, IV, 214 e VITA, voce *Mutuo soccorso*, in *Dig. it.*, XV, parte II, Torino, 1909, 1213.

⁸ Nel ricostruire le origini del fenomeno dell’associazione e dei rapporti tra sindacati e potere esecutivo così mi esprimevo in *Lavoro e responsabilità di impresa nel sistema del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, Torino, 2015, 72 s. E’ interessante vedere il dibattito dottrinale dell’epoca sul ruolo degli enti collettivi e, fra essi, dei sindacati dei lavoratori: a titolo esemplificativo, cfr. ESCOBEDO, *Il titolo per la costituzione di parte civile, specie in rapporto ai sindacati professionali*, in *Giust. pen.*, 1912, II, 1413; TUOZZI, *Le azioni nascenti dal reato*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1912, I, 395; FLORIAN, *Degli organi per l’esercizio dell’azione penale e gli scopi del processo*, ivi, 1912, I, 402; DE MARSICO, *Parte civile ed unità sociali*, ivi, 1913, I, 335; MIRTO, *L’azione civile nel processo penale*, in *Suppl. Riv. pen.*, 1914, I, 273 e CIGNA, *Le azioni civili da reato in sede penale*, Milano, 1914.

to (e lo scioglimento) delle associazioni sindacali⁹ e ha reso meno distante (*id est*, contiguo) il ruolo e l'azione del sindacato, ha consentito il riconoscimento di quest'ultimo come titolare di diritti soggettivi direttamente tutelabili in sede giudiziaria, anche penale¹⁰.

Partendo dalla premessa che “uno dei modi onde può esercitarsi tale tutela consiste, senza dubbio, nel far valere la pretesa realizzatrice delle private ragioni della collettività rappresentata, accanto a quella statale rivolta alla repressione del reato, lesivo dei diritti della collettività stessa”, si è giunti a giustificare la facoltà del sindacato di esercitare l'azione civile nel processo penale sulla base di due presupposti, quello della contiguità al potere politico (“si consideri che se il sindacato era prima d'ora una entità di fatto, sfornita di personalità giuridica, ora, con la personalità giuridica che gli è riconosciuta dalla legge (art. 15, prima parte della legge) ha acquistato la piena capacità, e in talune ipotesi addirittura la esclusività (art. 17, prima parte della legge), a stare in giudizio”¹¹ e quello della capacità economica preclusa al singolo (“non è chi non veda come provvido, e in taluni casi addirittura indispensabile, possa essere l'intervento del sindacato, che dispone di una larghezza e potenza di mezzi, dalla quale sono ben lontani i singoli danneggiati, specie se si tratti di lavoratori”¹²).

Rimane ai margini, quale profilo non adeguatamente approfondito, se il titolo che legittima il sindacato alla costituzione di parte civile sia quello di rappre-

⁹ BATTAGLINI, *Associazione sindacale e parte civile*, in *Riv. pen.*, 1930, II, p. 1101, sottolinea come i termini del dibattito sulla costituzione di parte civile dei sindacati siano mutati con la legge n. 563/1926 che ha trasformato i sindacati in veri e propri “enti autarchici”, titolari di “importanti funzioni di diritto pubblico”. L'ulteriore conseguenza di questo è colta da GIUGNI, *La lotta sindacale nel diritto penale*, Roma, 1951, 3, secondo cui “nei regimi di tipo totalitario, il sindacato abbia una funzione di diritto pubblico e sia di fatto niente altro che un apparato di controllo del partito al potere sulle categorie produttive”.

¹⁰ Cfr., *inter alios*, LONGHI, *L'associazione sindacale nei giudizi penali contro l'ordine della produzione*, in *Riv. pen.*, 1930, 721 e COCO, *Sulla costituzione di parte civile delle associazioni sindacali*, in *Dir. lav.*, 1928, I, 414.

¹¹ Il rilievo è di GATTI, *Diritto penale del lavoro*, cit., 344, in risposta al quesito - auto propostosi - se possa “addirittura essere consentito l'esercizio dell'azione civile al sindacato interessato e competente, mediante la costituzione di parte civile, in rappresentanza della propria categoria di lavoratori o di datori di lavoro?”. Va ricordato che, nello stesso periodo, si era posto il problema se l'ente assicuratore potesse *iure proprio* avanzare domanda risarcitoria nei confronti del responsabile dell'infortunio sul lavoro. La tesi favorevole (TABACCO, *L'assicuratore contro gli infortuni sul lavoro può costituirsi parte civile*, in *Riv. pen.*, 1930, 176) è oggetto di recensione critica redazionale (in *Giust. pen.*, 1930, III, 557) in base al non irresistibile argomento che, “senza il giudicato penale che statuisce sulla responsabilità civile, non compete all'ente assicuratore alcun credito verso il responsabile”.

¹² Così ancora GATTI, *Diritto penale del lavoro*, cit., 346. L'A. giunge alla conclusione - invero forzata - che la costituzione di parte civile del sindacato (rappresentante) “inibisce la costituzione di parte civile del rappresentato”, così da impedire al titolare del diritto di riappropriarsi del diritto stesso.

sentante *ex lege* dei lavoratori danneggiati o di titolare di una pretesa propria, di un diritto leso in via diretta¹³.

4. Le ragioni del diniego di legittimazione

Caduto il sistema corporativo con il regime che lo esprimeva, il tema del titolo di legittimazione è tornato attuale ed è stato risolto sulla base dei principi processuali vigenti per l'esercizio dell'azione civile in sede penale.

Il sindacato "formazione sociale" riconosciuta (art. 2 Cost.), ma non monopolista e men che meno contigua al potere esecutivo, ha dovuto di volta in volta giustificare la *causa petendi* alla base della richiesta di divenire parte processuale (sia pure accessoria) e di battersi per una giustizia penale costituzionalmente orientata e non cristallizzata su contesti precostituzionali.

La posizione del passato, quando l'interesse della categoria assurgeva a diritto soggettivo azionabile almeno per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti collettivi di lavoro¹⁴, si è riproposta (o mantenuta) soltanto e nei limiti dello Statuto dei lavoratori: come condivisibilmente osservato, le decisioni favorevoli alla costituzione di parte civile del sindacato "si incontrano, attualmente, nel solo caso del reato di inottemperanza al decreto pretorile che ordina la rimozione del comportamento antisindacale (art. 28, co. 4, l. 20 maggio 1970 n. 300)"¹⁵.

¹³ Con una qualche capacità profetica MANASSERO, *I sindacati e il diritto penale*, in *Scuola pos.*, 1927, 503, ha sostenuto che la legittimazione del sindacato a costituirsi parte civile nasce dalla qualità di danneggiato e non da un rapporto di rappresentanza con i danneggiati dal reato. Questo convincimento è stato criticato da GATTI, *Diritto penale del lavoro*, cit., 346, nota 2.

¹⁴ In dottrina si vedano VERDE, *Ancora sulla costituzione di parte civile delle associazioni sindacali*, in *Dir. lav.*, 1928, II, 312; PETROCELLI, *La tutela penale dei pronunciati del lavoro*, Napoli, 1929; D'AGOSTINO, *Il reato di inosservanza delle sentenze della magistratura del lavoro*, Catanzaro, 1929; BATTAGLINI, *Inosservanza di contratto collettivo e risarcimento di danni non patrimoniali in favore dell'associazione sindacale*, in *Dir. lav.*, 1930, II, 458; BALELLA, *L'intervento del sindacato nelle controversie individuali di lavoro*, *ivi*, 1930, II, 126; BOVA, *Tutela penale della sentenza del magistrato del lavoro*, in *Scuola pos.*, 1930, I, 236; VERDE, *Fondamento della tutela penale della sentenza del magistrato del lavoro, del contratto collettivo e della ordinanza corporativa*, in *Riv. pen.*, 1930, I, 580 e COCO, *Violazione del contratto collettivo e costituzione di parte civile delle associazioni sindacali*, in *Mass. giur. lav.*, 1931, 277.

¹⁵ Lo sottolinea TONINI, *L'intervento dei sindacati ed associazioni nel processo penale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, 1418: "in effetti, l'art. 28 comma 1° dello statuto dei lavoratori, legittimando gli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali" ad iniziare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale, ha avuto un effetto dirimente sui principi non solo del processo civile, ma anche di quello penale: è stato difficile, infatti, negare a quelle stesse associazioni, che avevano iniziato il processo civile, il diritto di intervenire nel momento in cui l'ordine del pretore deve ricevere la sua effettiva sanzione".

Certamente, l'immediato dopoguerra e gli anni 70 registrano l'emersione "a fini di tutela (e della correlativa legittimazione passiva nei confronti dell'illecito), dei sindacati, o direttamente, specie in materia extrapenale, o indirettamente, per ciò che attiene ai risvolti penalistici della tutela loro accordata"¹⁶, ma registrano - altresì - una forte e "sconcertante"¹⁷ resistenza del-

Di unanime riconoscimento che l'inottemperanza del decreto pretorile da parte del datore di lavoro legittima il sindacato ad agire quale danneggiato dal reato contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. e, quindi, anche a costituirsi parte civile, parla DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi e tecniche di tutela nell'orizzonte del codice del 1988*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 441. In precedenza, *ex plurimis*, si vedano SANTORO, *La contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. ed i provvedimenti di repressione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 L. 20 maggio 1970 n. 300*, in *Mass. giur. lav.*, 1970, 532; ROSELLI, *Sulla contravvenzione di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori*, in *Dir. lav.*, 1971, II, 221; ROMAGNOLI, *Aspetti processuali dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, 1309; PEDRAZZOLI, *Tutela penale dell'ordine del giudice e restaurazione dei diritti sindacali nell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori*, *ivi*, 816; SANTORO, *Il sindacato parte civile nel processo per inottemperanza al decreto di rimozione del comportamento antisindacale*, in *Mass. giur. lav.*, 1972, 530; ROSELLI, *Sul danno non patrimoniale sopportato dalle associazioni sindacali*, in *Dir. lav.*, 1973, II, 369; PALERMO, *In tema di responsabilità civile e penale del datore di lavoro ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori*, in *Mass. giur. lav.*, 1973, 329; PERA, *Spunti problematici sul reato di comportamento antisindacale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, 289; SMURAGLIA, *La legittimazione dell'associazione sindacale nel procedimento penale*, in *Riv. giur. lav.*, 1974, I, 21; DURIGATO, *Il bene protetto nella disposizione dell'art. 28 comma 4° dello Statuto dei lavoratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974, 179; ZANGARI, *Significato e portata del concetto di "condotta antisindacale" nell'art. 28 dello statuto dei lavoratori, con profili di diritto comparato*, in *Riv. dir. lav.*, 1974, 476; ALIBRANDI, *Appunti sulla pronuncia della Corte di cassazione in tema di reato di inottemperanza (art. 28, 4° comma dello Statuto dei diritti dei lavoratori)*, in *Mon. Trib.*, 1974, 777; GIORDANO, *Brevi spunti in tema di tutela penale del decreto ex art. 28, l. 20 maggio 1970 n. 300*, in *Riv. giur. lav.*, 1974, II, 823; ROMANO, *"Repressione della condotta antisindacale" - Profili penali*, Milano, 1974; D'ALOIA, *In tema di "repressione della condotta antisindacale"*, in *Dir. lav.*, 1975, I, 62; TAMBURRINO, *Osservazioni sul reato di cui all'ultimo comma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori*, in *Mass. giur. lav.*, 1978, 373; SALIDU, *La legittimazione delle associazioni sindacali ad esercitare l'azione civile nel processo penale*, in *Mass. giur. lav.*, 1977, 17; MASTROPAOLO, *L'esecutività dei provvedimenti repressivi della condotta antisindacale e l'azione civile nel processo penale per la loro inottemperanza*, in *Dir. lav.*, 1979, I, 3; SANTONI, *La tutela delle associazioni sindacali e la restaurazione dei diritti violati nell'illecito ex art. 28 dello statuto dei lavoratori*, in *Studi in onore di A. Auricchio*, II, Napoli, 1983, 1069; MONTUSCHI, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Milano, 1986, 211, nota 25 bis e ZILIO GRANDI, *Condotta antisindacale e legittimazione ad agire ex art. 28 St. lav.*, in *Giur. it.*, 1992, I, 2. In giurisprudenza, *ex plurimis*, Pret. Adria 11 maggio 1971, in *Quale giust.*, 1971, 315; Pret. Torino 5 luglio 1973, in *Orient. giur. lav.*, 1973, 711; Pret. Prato 24 maggio 1973, in *Foro it.*, 1973, II, c. 99; Cass. sez. VI, 15 gennaio 1974, Chiarella, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1975, 1271, n. 1996 e Cass. sez. IV, 5 novembre 1979, Ghisotti, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 1568 (che - come osserva SMURAGLIA, *Diritto penale del lavoro*, Padova, 1980, 306, nota 24 - "non mostra dubbi sulla legittimazione del sindacato nel procedimento penale ex art. 28 comma 4 St.").

¹⁶ Così si esprime ACCIARINI, voce *Diritto penale del lavoro*, in *Noviss. dig. it.*, Appendice, vol. II, Torino, 1981, 1237.

¹⁷ Il riferimento è a SMURAGLIA, *Una sentenza sconcertante*, in *Riv. giur. lav.*, 1980, IV, 165, in nota a Cass. sez. IV, 5 novembre 1979, Ghisotti, cit. Per un commento alla stessa sentenza si veda RIVELLO, *Sulla legittimazione delle organizzazioni sindacali a costituirsi parte civile in procedimenti di omicidio o lesioni colpose con violazione di norme poste a tutela della salute dei lavoratori*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 1558.

la magistratura a ravvisare in capo ai sindacati i requisiti richiesti dal codice di rito per la costituzione di parte civile.

Il codice di rito del 1930, limitandosi a richiedere la qualità di danneggiato dal reato ai fini della costituzione di parte civile (art. 22), non interferiva sulla risposta da dare al quesito su chi potesse lamentare un “danno patrimoniale o non patrimoniale” da reato (art. 185 c.p.): di conseguenza, l’atteggiamento nei confronti della costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali rimane quello formatosi sotto il regime corporativo, definibile – in sintesi – come un *favor* controllato, per assicurare l’unità di indirizzo con l’attività dell’esecutivo¹⁸.

L’ “azione civile senza danno”, cui aspiravano le organizzazioni sindacali per la tutela di interessi già patrocinati dalla pubblica accusa, viene riconosciuta ammissibile in quanto prevista da leggi speciali, con una scelta di fondo che già lascia chiaramente trasparire come non si ravvisassero – in base alla sola normativa codicistica – i presupposti di una legittimazione sindacale ad assumere il ruolo di parte nel processo penale¹⁹.

¹⁸ Sul tema vi è variegata dottrina: a titolo esemplificativo si vedano PAOLI, *In tema di costituzione di parte civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1924, II, 300; COCO, *Sulla costituzione di parte civile delle associazioni sindacali*, cit., 414; AZZARITI, *L’associazione sindacale come parte civile nel processo penale*, in *Dir. lav.*, 1928, I, 732; VERDE, *Ancora sulla costituzione*, cit., 312; MANASSERO, *I sindacati come parte civile*, in *Scuola pos.*, 1929, 130; CARNEVALE, *L’evoluzione dell’istituto della parte civile e le associazioni sindacali*, in *Giust. pen.*, 1930, II, 361; PERGOLESI, *I limiti dell’azione giudiziaria del sindacato*, in *Dir. lav.*, 1930, II, 135; BATTAGLINI, *Associazione sindacale e parte civile*, cit., 1101 e LONGHI, *L’associazione sindacale nei giudizi penali contro l’ordine della produzione*, cit., 721.

¹⁹ Norma cardine è l’art. 2 disp. att. c.p.p. 1930 (r.d. 28 maggio 1931 n. 602), alla cui stregua, “Anche quando speciali disposizioni legislative o regolamentari consentono ad enti, associazioni o privati la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per determinati reati, tale costituzione non può essere ammessa qualora non concorrano le condizioni stabilite dal codice penale e dal codice di procedura penale per l’esercizio dell’azione civile”. Attribuisce importanza “straordinaria” a questo articolo ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, Milano, 1932, 53, nota 1.

Cfr. POZZOLINI, *L’azione riparatoria secondo il nuovo diritto processuale italiano*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1932, 678 e, più in specifico GHIRON, *La disciplina dei traffici, gli organismi di vigilanza e la costituzione di parte civile nel processo penale*, in *Foro it.*, 1933, II, 342; CARNEVALE, *Il diritto alla costituzione di parte civile e i Sindacati professionali*, ivi, II, 34; BATTAGLINI, *I sindacati e la titolarità dell’azione civile di risarcimento nel processo penale*, in *Giust. pen.*, 1934, IV, 12; VERDE, *Costituzione di parte civile e associazioni professionali*, in *Annali dir. proc. pen.*, 1935, 109; VISCO, *Il soggetto passivo del reato nel diritto sostantivo e processuale*, Roma, 1933; ID., *Sul diritto delle associazioni sindacali di costituirsi parte civile nel giudizio penale*, in *Scuola pos.*, 1934, 263; LEVI, *La parte civile nel processo penale italiano*, Padova, 1936; ANDREOLI, *Processo penale e azione civile riparatoria*, in *Giust. pen.*, 1956, III, 500; GERACI, *Osservazioni sulla costituzione di parte civile delle persone giuridiche*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1957, 1068; GRIMALDI, *L’azione civile nel processo penale*, Napoli, 1965; GUALTIERI, *La parte civile nel processo penale*, Napoli, 1968; ROMAGNOLI, *Le associazioni sindacali nel processo*, Milano, 1969; DINACCI, *Vecchi e nuovi orientamenti sul fondamento giustificato dell’istituto della parte civile nel processo penale*, in *Foro it.*, 1970, V, 47; PISANI, *Tutela penale e processo*, Bologna, 1978, 361, nota 25; AIMONETTO, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di rapporti tra interessi diffusi e*

I decenni di sopravvivenza del c.p.p. 1930 alla caduta del regime corporativo e al sopravvenire dell'ordinamento costituzionale confermano che, in assenza di *lex specialis*, l'ente che aspiri a costituirsi parte civile deve poter vantare un danno immediato e diretto da reato²⁰ e ciò vale, logicamente, anche per i sindacati cui non basta la riconosciuta rappresentatività degli interessi dei lavoratori (di cui all'art. 39 Cost.) né l'essere una peculiare "formazione sociale" (art. 2 Cost.) né - più in specifico - il potere generale di rappresentanza attribuito dallo Statuto dei lavoratori²¹.

È stato, però, da quest'ultimo intervento legislativo che ha tratto nuovo alimento la proposta di ampliare la legittimazione degli enti collettivi in genere²² e dei sindacati, in particolare²³, trasformando un potere di rappresentanza non

costituzione di parte civile, in *Giur. it.*, 1982, II, 20 e IACOBINI, *Costituzione di parte civile degli enti collettivi e postille in tema di lesione degli interessi superindividuali, alla luce di un decennio di giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1982, II, 185 (in specie, 189).

²⁰ In assenza di *lex specialis*, diventa dirimente il requisito del danno diretto e immediato da reato: per il diniego di legittimazione alla costituzione di parte civile di associazioni di produttori, stante la mancanza di questo requisito, cfr. Pret. Cuneo 8 marzo 1950, in *Giust. pen.*, 1951, III, 115 e Pret. Ancona 6 giugno 1950, in *Foro pen.*, 1950, 637. In dottrina si rinvia a CAMELI, *In tema di costituzione di parte civile degli ordini professionali, dei singoli professionisti e dei clienti nei procedimenti penali per esercizio abusivo della professione*, in *Giust. pen.*, 1956, III, 134 e COLONNA, *Costituzione di p.c. nei procedimenti per esercizio abusivo della professione*, *ivi*, 1959, III, 115.

²¹ Cfr. GAROFALO, *Interessi collettivi e comportamento antisindacale dell'imprenditore*, Napoli, 1979; VIGORITI, *Interessi collettivi e processo*, Milano, 1979 e ID., *Partecipazione, sindacato e processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974, 1223; ZANGARI, *Significato e portata del concetto di "condotta antisindacale" nell'art. 28 dello statuto dei lavoratori, con profili di diritto comparato*, in *Riv. dir. lav.*, 1974, 476; PERSIANI, *Condotta antisindacale, interesse del sindacato, interesse collettivo e interesse individuale del lavoratore*, in *Pol. dir.*, 1971, 543 e TREU, *Attività sindacale e interessi collettivi*, *ivi*, 565.

Con particolare riferimento al profilo qui in esame, si rinvia a BARONE, *Enti collettivi e processo penale. Dalla costituzione di parte civile all'accusa privata*, Milano, 1989; VIDIRI, *Interessi collettivi, sindacato e costituzione di parte civile*, in *Giust. pen.*, 1985, III, 48; FOGGIA, *Sindacato e costituzione di parte civile: ancora in discussione la tutela degli interessi collettivi*, in *Cass. pen.*, 1983, 1828 e SCARPONI, *Ancora sulla legittimazione del sindacato a costituirsi parte civile*, in *Riv. giur. lav.*, 1980, IV, 178.

²² Cfr. AMODIO, *L'azione penale delle associazioni di consumatori per la repressione delle frodi alimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, 515 e TONINI, *Le organizzazioni dei consumatori nel processo penale*, *ivi*, 1979, 156. In precedenza, valorizzando la normativa extracodicistica (addirittura precedente il c.p.p. 1930), si veda BATTAGLINI, *Sulla legittimazione di enti o associazioni alla costituzione di parte civile nei procedimenti per reati di frode nel commercio di prodotti agrari*, in *Giust. pen.*, 1951, III, 113.

²³ Cfr. ROSELLI, *Sul danno non patrimoniale sopportato dalle associazioni sindacali*, in *Dir. lav.*, 1973, II, c. 391; SMURAGLIA, *La legittimazione dell'associazione sindacale nel procedimento penale*, *cit.*, 21; CICALA, *Tutela dell'igiene nei luoghi di lavoro, difesa della salute fisica del lavoratore e difesa della sua dignità*, in *Giur. it.*, 1975, II, 81; SMURAGLIA, *Le parti sociali e il diritto del lavoro: i sindacati*, in *Mass. giur. lav.*, 1977, 695; ICHINO, *Costituzione di parte civile di associazioni e sindacati nel processo penale*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, IV, 639; MARCONI, *La tutela degli interessi collettivi in ambito penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, 1052 (in specie, p. 1095); FORTUNA, *La tutela degli interessi "diffusi" nel processo penale. Profili generali*, in *Giur. merito*, 1979, 804; SCARPONI, *Ancora sulla legittimazione del sindacato*, *cit.*, 177; GRECO, *Sindacato e processo penale in materia di sicurezza del lavoro*, in *Dir. lav.*, 1981, I,

limitato a “specifici settori”²⁴ in diritto di costituirsi parte civile nel processo penale.

5. Il mutato quadro normativo di riferimento

L’*occasione* rappresentata dallo Statuto dei lavoratori viene a lungo interpretata come un’eccezione che non consente di superare la regola base contenuta nel codice di rito 1930²⁵ e ribadita con il codice di rito 1988²⁶, almeno per quanto

433; SMURAGLIA, *Il sindacato nel processo penale*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, IV, 22; FOGLIA, *Sindacato e costituzione di parte civile*, cit., 1826; RAMAJOLI, *Le associazioni sindacali e le altre rappresentanze dei lavoratori sono legittimate a costituirsi parte civile nei processi per infortuni sul lavoro?*, in *Giust. pen.*, 1983, III, 111; LUCCIOLI, *Brevi riflessioni sulla giurisprudenza più recente in tema di costituzione di parte civile delle associazioni sindacali*, in *Cass. pen.*, 1984, 155 e ICHINO, *La parte civile nel processo penale: la legittimazione*, Padova, 1989.

Ancora a metà degli anni '80, MONTUSCHI, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, cit., 211, nota 25 *bis*, sottolinea che “quello di ammettere la costituzione di parte civile delle rappresentanze sindacali nei procedimenti penali relativi a contravvenzioni o a delitti previsti dalla legislazione antinfortunistica o nel codice penale” è un “problema che viene dibattuto solo a livello teorico”.

Nella giurisprudenza di merito cfr. in tempi recenti, Corte assise Taranto (ord.), 4 ottobre 2016, Ilva, secondo cui il sindacato è legittimato a costituirsi parte civile in proprio, e quindi a prescindere dalla sua collocazione territoriale e dalla adesione del lavoratore allo stesso. In particolare “non sarà neppure necessario verificare la corrispondenza dell’interesse fatto valere con quello previsto nello statuto in quanto già l’art. 9 della l. 300/70, lo statuto dei lavoratori riconosce ai lavoratori, mediante proprie rappresentanze, il potere di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità. Nulla rilevando la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 61 del d. lgs. 81/2008, secondo cui “le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale”, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”, trattandosi, in quest’ultimo caso, di un’ipotesi di intervento adesivo del sindacato ex art. 91, c.p.p., e non, come del caso, di intervento autonomo nei termini innanzi specificati”.

²⁴ Cfr. TONINI, *L’intervento dei sindacati*, cit., 1447.

²⁵ Contro la legittimazione del sindacato a costituirsi parte civile nel processo per gravi infortuni sul lavoro cfr. Cass. 27 giugno 1979, Ghisotti, cit., in *Riv. giur. lav.*, 1980, IV, 165, con nota di SMURAGLIA, *Una sentenza sconcertante*, cit., e in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 1558, con nota di RIVELLO, *Sulla legittimazione delle organizzazioni sindacali*, cit., nonché Cass. sez. un. 21 aprile-21 maggio 1988 n. 6168, Iori, in *Cass. pen.*, 1989, 1406, in *Dir. prat. lav.*, 1989, 1581 e in *Lav. prev. oggi*, 1990, 906.

Nella giurisprudenza di merito si vedano - *inter alios* - Trib. Milano 19 maggio 1982, Ambrogio, in *Dir. lav.*, 1982, II, 156; Trib. Milano 25 maggio 1982, in *Giust. pen.*, 1983, III, 111; Trib. Bologna 30 giugno 1983, Cavazza, in *Foro it.*, 1984, II, 140; Trib. Venezia 6 febbraio 1984, Talamini, in *Riv. giur. lav.*, 1984, IV, 296; Pret. Brescia 31 maggio 1988, Fenotti, in *Lavoro 80*, 1989, 273.

Per più ampi riferimenti giurisprudenziali cfr. ICHINO, *La parte civile nel processo penale: la legittimazione*, cit.

²⁶ In giurisprudenza cfr. Cass. sez. IV, 21 dicembre 1990, Landini e altri, in *Riv. pen. econ.*, 1991, 289, con nota di VENDITTI, *La costituzione di parte civile degli organismi sindacali nei processi penali con rilevanza collettiva*, *ivi*, 290, nonché - *amplius*, Id., *Diritti di libertà dei lavoratori e profili della tutela penale*, in *1989-Riv. dir. pubbl. e sc. pol.*, n. 1/1996, 317 (che sottolinea come il ruolo riconosciuto agli

concerne il ruolo del sindacato nel processo per violazioni alla normativa antinfortunistica: non vi è alcun dubbio che – a partire dagli anni 70 – vi sia un *trend* favorevole alla sempre maggiore tutela degli interessi collettivi, ma che ciò implichi un ruolo processuale che vada al di là del disposto dall’art. 91 c.p.p. 1988 per gli enti esponenziali²⁷ rimane a lungo un tema dibattuto ed aperto ad ogni soluzione.

Mentre, vigente il codice di rito 1930, l’intervento dell’ente esponenziale non aveva altra canalizzazione processuale penale che la costituzione di parte civile (con indubbie forzature, come si è visto), con il codice di rito 1988 l’esigenza di partecipazione al processo (con base costituzionale nell’art. 102)

enti esponenziali dall’art. 91 c.p.p. 1988 consenta interventi di tutela degli interessi collettivi “oltre e al di fuori delle strettoie della costituzione di parte civile”: 378).

In dottrina, per una opportuna puntualizzazione all’indomani del c.p.p. 1988, si vedano LA PORTA, *Associazioni professionali e costituzione di parte civile tra vecchio e nuovo codice di procedura penale*, in *Dir. e giur.*, 1990, 485; DI STASI, *Costituzione di parte civile del sindacato nel processo penale*, in *Dir. lav.*, 1991, II, 152 e PRICOLO, *Il nuovo processo penale e i reati in materia di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1991, I, 198.

Più in generale cfr. GIANNINI, *L’azione civile per il risarcimento del danno e il nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1990 e VENDITTI, *Profili di tutela penale degli interessi di lavoro*, Napoli, 1996, 57.

Peraltro, come osserva CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1991, 250, a margine dell’art. 74 c.p.p. sulla legittimazione a costituirsi parte civile, “niente osta all’ingresso degli enti collettivi senza personalità giuridica, quali associazioni non riconosciute o comitati” (il che fotografa lo *status* del sindacato dopo la mancata attuazione dell’art. 39 Cost.).

²⁷ Sulla tutela degli interessi non patrimoniali nel sistema penale si veda TAGLIARINI, *Il risarcimento del danno da reato*, in *Indice pen.*, 1973, 479. Più in specifico cfr. BRICOLA, *Partecipazione e giustizia penale. Le azioni a tutela degli interessi collettivi*, in *La questione crim.*, 1976, I, 7; SGUBBI, *Tutela penale di “interessi diffusi”*, *ivi*, 1975, 439; GROSSO, *Enti esponenziali ed esercizio dell’azione civile nel processo penale*, in *Giust. pen.*, 1987, III, 1 e BARONE, *Enti collettivi e processo penale*, cit.

Sui rapporti tra art. 91 c.p.p. e costituzione di parte civile si vedano F. NOVARESE, *Gli enti esponenziali di interessi diffusi nel nuovo codice di procedura penale*, in *Giur. merito*, 1991, IV, 928; DI CHIARA, *Salute in fabbrica, rappresentanze dei lavoratori e processo penale: la tutela degli interessi collettivi tra sistema del 1930 e codice del 1988*, *ivi*, 1992, 146; RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto in ambito processuale dalla persona offesa e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 608; MURONE, *Vecchio e nuovo sulla legittimazione degli enti esponenziali a costituirsi parte civile*, in *Giust. pen.*, 1993, III, 491; POSO, *Brevi osservazioni sulla costituzione di parte civile nel processo penale del sindacato maggiormente rappresentativo*, in *Giur. merito*, 1993, II, 781; MORETTI, *Enti esponenziali: costituzione di parte civile o intervento ex art. 91 e ss. nel nuovo codice di procedura penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1533; GUALTIERI, *La tutela degli interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, *ivi*, 1996, 101 nonché ID., *Inail e sindacati nel processo penale: disorientamenti legislativi e giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 753 ed, infine, CHINNICI, *Gli “enti esponenziali di interessi lesi dal reato”: figli legittimi del “nuovo” codice, ma ancora eredi del “vecchio” status di parti civili*, in *Arch. pen.*, 2013, 443.

ha trovato uno sbocco autonomo nell'intervento dell'ente esponenziale ex art. 91 c.p.p.²⁸.

Autonomo, ma non esaustivo perché - almeno nel settore della normativa antinfortunistica - il ruolo di mero interventore è apparso ben presto un *minus* rispetto alle aspettative e ai programmi delle organizzazioni sindacali.

Per converso, è stato paradossalmente più facile rispondere negativamente alla richiesta del sindacato di costituirsi parte civile, attraverso un semplice richiamo alle regole che legittimano detta forma di partecipazione al processo²⁹.

Sono stati necessari venti anni perché maturassero le condizioni per un mutamento della giurisprudenza: l'art. 28 Statuto dei lavoratori, che riconosce la legittimazione del sindacato ad agire in proprio, e senza consenso o mandato del singolo lavoratore, è stato letto come sbarramento alla legittimazione come parte civile a tutela di un interesse collettivo nel processo per violazione della normativa antinfortunistica.

Due le sentenze emblematiche, espressive di questo sbarramento: la prima è delle Sezioni unite penali³⁰, a dimostrazione sia della "speciale importanza" sia della sopravvenuta necessità di "dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni" (art. 610, co. 2, c.p.p.); la seconda è di una singola sezione³¹ e

²⁸ La norma citata nel testo dispone che "gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lese dal reato, possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato".

Va ricordato il disposto dell'art. 212 disp. coord. c.p.p. 1988 alla cui stregua (comma 1), "quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli artt. 91, 92, 93 e 94 del codice". Cfr. CHILIBERTI, *Gli enti e le associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato*, in *Riv. pen.*, 1990, 802 e, più in specifico, DI RELLA, *sub art. 212*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di AMODIO e DOMINIONI, Appendice, *Norme di coordinamento e transitorie*, a cura di G. UBERTIS, Milano, 1990, 44.

²⁹ Sul carattere non risolutivo dell'art. 91 c.p.p. e sul rischio che per gli enti esponenziali di interessi collettivi si apra "una stagione meno felice di quella passata" cfr. DI CHIARA, *Interessi collettivi e diffusi*, cit., 446 e BRICOLA, *Riforma del processo penale e profili di diritto penale sostanziale*, in *Indice pen.*, 1989, 321. Più di recente si veda PAPAGNO, *Il ruolo degli enti esponenziali, tra disorientamenti legislativi e giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1365.

³⁰ Il riferimento è a Cass. sez. un. 21 aprile-21 maggio 1988 n. 6168, Iori, cit., che ha escluso la legittimazione a costituirsi parte civile del consiglio di fabbrica nel procedimento penale per lesioni occorse ad un lavoratore, non ravvisando un danno all'immagine del sindacato.

Per un'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 74 c.p.p. agli enti esponenziali cfr. Cass. sez. III, 21 maggio 2008 n. 35393, Pregolato, in *Cass. pen.*, 2009, 3897; Cass. sez. IV, 6 febbraio 2008 n. 22144, Dodi, *ivi*, 4375 e Cass. sez. V, 17 febbraio 2004 n. 22135, *ivi*, 2005, 3941 e, soprattutto, una vasta giurisprudenza di merito (*ex plurimis*, Trib. Vercelli 19 maggio 1983, Munda, in *Riv. giur. lav.*, 1983, 647 e Trib. Monza 30 novembre 1993, Nardacci, *ivi*, 1994, 2646).

³¹ Cfr. Cass., Sez. IV, 16 luglio-8 novembre 1993 n. 10084, Arienti, in *Cass. pen.*, 1995, 1005.

si caratterizza per aver desunto dall'art. 9 dello Statuto la legittimazione del sindacato a costituirsi parte civile per violazione della normativa antinfortunistica, ma anche per averla esclusa in concreto in quanto il lavoratore coinvolto non risultava iscritto al sindacato agente.

Si è creata una situazione di stallo che si è cercato di superare in via legislativa³².

Oltre tre lustri fa, la proposta di legge n. 1107 del deputato Molinari, presentata alla Camera dei deputati nel 2001, prevedeva (art. 3) – oltre all'intervento delle organizzazioni sindacali come enti esponenziali – che nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene di lavoro “sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, anche i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa rispetto al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante rimozione delle situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle condizioni di produzione e lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti e delle popolazioni che risiedono nelle zone circoscriventi ai luoghi di lavoro, la pubblicazione della sentenza” (co. 2).

La proposta non si è tradotta in legge, ma ha rappresentato un segnale forte per una discontinuità – legislativamente imposta – nell'orientamento giurisprudenziale di chiusura ad una veste di parte civile del sindacato in un processo penale su materia lavoristica, diversa da quella di cui all'art. 28 Statuto dei lavoratori³³.

6. Il *revirement* della Suprema Corte

La sentenza n. 19026/2017 in esame, mentre dedica una qualche motivazione al tema della responsabilità del committente, liquida il problema della legittimazione a costituirsi parte civile del sindacato indicando la *causa petendi* nel-

Si vedano, altresì, Cass., Sez. I, 13 marzo 1986 n. 5987, Battaglini, *ivi*, 1987, 1985 e Id., Sez. III, 29 marzo 1983 n. 9571, De Tommaso, *ivi*, 1984, 2014.

³² Partendo dal rilievo del carattere ostativo dello *ius conditum*, VENDITTI, *Profili di tutela penale*, cit., 89, osserva che le istanze che si delineano dovrebbero portare a “future previsioni normative dirette a riconoscere all'ente esponenziale, nella specie al sindacato, un'autonoma legittimazione ad agire per il ristoro dei danni inferti alla collettività rappresentata”. Per una rivisitazione del problema “se non altro *de iure condendo*” si era espresso CONSO, *Formazioni sociali e giustizia penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, 7.

³³ È interessante notare il riferimento al d. lgs. n. 626/1994 attuativo di plurime direttive comunitarie sul luogo di lavoro, non solo per individuare i soggetti legittimati a costituirsi parte civile (i rappresentanti dei lavoratori, oltre ai sindacati), ma anche come titolo autonomo di legittimazione, a prescindere dalla disciplina del codice di rito penale.

Il testo della proposta di legge è pubblicato in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, 1064.

la menomazione della “credibilità dell’operato del sindacato in tema di sicurezza” ed operando un richiamo *per relationem* a due precedenti della stessa sezione che hanno aperto e consolidato la linea favorevole della legittimazione delle associazioni sindacali alla costituzione di parte civile nei procedimenti per infortuni sul lavoro³⁴.

Per chi volesse analizzare, in specifico, i passaggi logico-giuridici che hanno portato sia a ravvisare nel sindacato il titolare di una posizione giuridica autonoma lesa dal reato (e diversa da quella che fa capo al lavoratore) sia a non considerare rilevante la (non) iscrizione del lavoratore coinvolto, diventa necessario andare ad esaminare il percorso motivazionale dei precedenti giurisprudenziali richiamati in sentenza.

Per quanto qui di interesse, va sottolineato che non vi è stata alcuna forzatura della disciplina codicistica sulla costituzione di parte civile ma, e soltanto, una lettura d’insieme del quadro normativo *extra codicem* che ha portato a ravvisare nell’art. 28 dello Statuto non una monade insuscettibile di applicazione fuori contesto, ma la prima manifestazione di una linea di tendenza che si è

³⁴ La prima è Cass. sez. IV, 18 gennaio 2010 n. 22558, Ferraro e altri, in *Igiene sic. lav.*, 2010, 1776; in *Cass. pen.*, 2011, 1126, con nota di PINELLI, *Enti esponenziali e parte civile: la cassazione apre alla legittimazione dei sindacati nel caso di omicidio colposo correlato all’inosservanza della normativa antinfortunistica*, *ivi*, p. 1135; in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1433, con nota redazionale, e in *Arch. n. proc. pen.*, 2010, p. 563, con nota di F. PALUMBO, *L’esercizio dell’azione civile nel processo penale: il sindacato dei lavoratori come parte civile*.

Si veda, altresì, Cass. sez. IV, 19 gennaio-11 marzo 2011 n. 9923, Locatelli, in *Dir. prat. lav.*, 2011, 1159 e in *Igiene sic. lav.*, 2011, 298. Per una puntualizzazione in materia, si rinvia a FONDAROLI, *La costituzione di parte civile nei procedimenti per i delitti di omicidio e/o lesioni personali colpose commessi in violazione della disciplina antinfortunistica. Un condivisibile self restraint giurisprudenziale*, in *Modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, a cura di FONDAROLI e ZOLI, Torino, 2014, 171 e a LAI, *I soggetti collettivi (Rappresentanza per la sicurezza; Organismi paritetici): costituzione, prerogative, attività*, in *Salute e sicurezza sul lavoro*, a cura di NATULLO, Milano, 2015, 796 (e, specificamente, sulla costituzione di parte civile del sindacato nei procedimenti per infortuni sul lavoro, 816). Per una fattispecie particolare cfr. LOZZI, *La costituzione di parte civile di un Consiglio dell’ordine in un procedimento per omicidio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, 836.

La seconda sentenza citata in motivazione è Cass. sez. IV, 27 aprile-30 giugno 2015 n. 27162, Perassi e altro, in *Riv. pen.*, 2016, 99, secondo cui “E’ ammissibile, indipendentemente dall’iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l’inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell’azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali”.

ulteriormente sviluppata, prima, con gli artt. 18 e 20 d. lgs. n. 626/1994³⁵ e, poi, con gli artt. 47 ss. d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, T.U. sulla sicurezza³⁶.

Alla luce di questa ricostruzione, soprattutto nitidamente enucleabile dalla sentenza di Cass. Sez. IV n. 22558/2010, la giurisprudenza che ha escluso la legittimazione del sindacato a costituirsi parte civile nei processi per infortunio sul lavoro non va bollata come erronea fin dall'origine, ma va considerata come non più rispondente al mutato quadro normativo e - solo per questo - da abbandonare.

Le organizzazioni sindacali vedono riconoscersi *ex lege* un ruolo diretto nell'elaborazione, controllo ed applicazione delle regole di cautela: ciò spiega sia la venuta meno della mera qualità di rappresentante del lavoratore (dove l'irrelevanza della iscrizione del lavoratore coinvolto al sindacato che esercita l'azione in giudizio) sia la configurazione del danno ingiusto che - con la compromissione della sicurezza dell'ambiente di lavoro - viene arrecato alla immagine e reputazione delle organizzazioni sindacali "inducendo nei lavoratori un effetto di sostanziale sfiducia nelle associazioni di categoria e nella loro idoneità ad incidere con efficacia pratica in materia di sicurezza".

Se al sindacato può essere riconosciuto un danno autonomo e diretto, patrimoniale e/o non patrimoniale, diventa manifestamente infondata la pretesa - avanzata dalla difesa degli imputati - secondo cui, nell'attuale codice di rito, le prerogative dell'ente collettivo (e, quindi, del sindacato) si esaurirebbero nella modalità di partecipazione alla stregua di persona offesa⁽³⁷⁾; diventa possibile rispondere positivamente (senza forzature o speculazioni sul concetto e la natura del danno subito) al doveroso accertamento giudiziale dell'esistenza dei presupposti e delle condizioni necessarie per proporre la domanda *ex artt.* 74 ss. c.p.p. (e cioè la richiesta di un risarcimento del danno arrecato al patrimo-

³⁵ Le norme citate nel testo concernono - fino all'abrogazione con l'art. 304 d. lgs. n. 81/2008 - il rappresentante per la sicurezza (art. 18), le sue attribuzioni (art. 19) e gli organismi paritetici (art. 20).

³⁶ Le norme citate nel testo disciplinano la figura del rappresentante per la sicurezza (art. 47), compresa quella territoriale (art. 48) e del sito produttivo (art. 49), nonché le sue attribuzioni (art. 50). Su questa normativa vi è una letteratura vastissima: *ex plurimis* si vedano LAZZARI, *L'organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti e obblighi tecnici*, in NATULLO, *Salute e sicurezza sul lavoro*, Torino, 2015, 739; PERSIANI, LEPORE, *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, Torino, 2012; CARINCI, GRAGNOLI, *Codice commentato della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Torino, 2010; BASENGHI, GOLZIO e ZINI, *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda. Il testo unico e il decreto correttivo 106/2009*, Milano, 2009; SANTORO PASSARELLI, *La nuova sicurezza in azienda. Commentario al titolo primo del decreto legislativo n. 81 del 2008*, Milano, 2008 e TIRABOSCHI, *Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2008.

³⁷ In materia antinfortunistica, l'art. 61, comma 2 del T.U. n. 81/2008 ammette esplicitamente tale facoltà facendo riferimento agli artt. 91 ss. c.p.p. In punto DOVERE, *Il procedimento penale al servizio della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*, in *Le nuove regole per la salute e sicurezza dei lavoratori*, a cura di ZOPPOLI-PASCUCCI e NATULLO, Milano, 2010, 610.

nio giuridico e morale dell'ente collettivo dalla contestata violazione della normativa antinfortunistica).

Il nucleo di norme positive attualmente riscontrabile (e rappresentato dallo Statuto dei lavoratori e dal d. lgs. n. 81/2008) segna un punto di approdo fondamentale (e, verosimilmente, irreversibile) perché consente al sindacato non una costituzione di parte civile “al di fuori delle ipotesi indicate nell’art. 74 del codice”, ma una costituzione perfettamente inquadrabile nella disciplina codicistica e costituzionalmente preferibile.

Ne consegue che non si è in presenza di un ritorno al passato, a quelle previsioni legislative che, vigente il codice di rito 1930, consentivano di superare il (o prescindere dal) criterio del danno diretto da reato.

Alla luce del nuovo sistema normativo (imperniato principalmente sul T.U. sicurezza del 2008), l'organizzazione sindacale è un “danneggiato” che chiede al giudice penale di estendere la sua valutazione ai “fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato” (art. 187, co. 3 c.p.p.), che deve provare l'esistenza (ed eventualmente la consistenza) del danno - non potendo invocare alcuna presunzione - a suo favore - e che vedrà il giudice decidere, in caso di condanna, sulla domanda proposta quale parte civile e provvedere alla liquidazione del risarcimento del danno, salvo non sia prevista la competenza di un altro giudice.

7. Conclusioni

Proprio perché danneggiato in via diretta e autonoma, il sindacato potrebbe adire direttamente il giudice civile per azionare in quella sede il suo diritto ad essere risarcito: se la costituzione di parte civile è l'esercizio in sede penale della pretesa civilistica, deve necessariamente accettarsi l'idea che la sede civile sia parimenti percorribile.

Va da sé che collocarsi nella scia dell'accusa pubblica sia un grande vantaggio per la parte civile in termini di onere della prova e di tempistica della risposta giudiziaria, ma appare una forzatura teorizzare che questo approdo della giurisprudenza della Suprema Corte possa assurgere a “cavallo di Troia” per inserire, *sub specie* di domanda risarcitoria avanzata nel processo penale, una azione privata estranea al vigente sistema giuridico³⁸.

³⁸ Ne riferisce PINELLI, *Enti esponenziali e parte civile*, cit., 1138, definendo questa prospettiva come “ovviamente inaccettabile”. Il tema è latente da decenni: a titolo esemplificativo si vedano E. CARNEVALE, *L'evoluzione dell'istituto della parte civile e l'Associazione sindacale*, cit., 361 (che riferisce del rischio, sottolineato in sede di lavori preparatori del c.p.p. 1930, di ammettere “nel privato una vera operosità di azione penale”); CICALA, *La parte civile: esercizio dell'azione civile in sede penale o accusa privata ?*, in *Critica giudiz.*, 1977 e VENDITTI, *Profili di tutela penale*, cit., 91-92 (secondo cui

Di certo il riconoscimento di un ruolo diretto nell'elaborazione, controllo ed applicazione delle regole cautelari antinfortunistiche non legittima il sindacato a costituirsi parte civile nei processi dove tale veste non è consentita (è, quindi, da escludere che il sindacato avanzi domanda risarcitoria nel processo *ex art. 25 septies* d. lgs. n. 231/2001 nei confronti dell'ente datore di lavoro, ad esempio lamentando che l'infortunio derivi da un *deficit* organizzativo nel attuazione del modello organizzativo)³⁹.

Infine, il consolidarsi del *revirement* della Suprema Corte presenta qualche ombra: si delinea un rischio diverso e cioè che più diventa centrale il ruolo del sindacato come controllore del rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro e come garante della "vivibilità" dell'ambiente di lavoro e più si concretizza la possibilità di un addebito per *culpa in vigilando* per deficitaria gestione dei poteri derivanti dalla legge e riconosciuti dalla giurisprudenza⁴⁰.

Un segnale, in tal senso, è nei motivi di ricorso, comuni alla persona fisica e a quella giuridica, laddove si cerca di ribaltare il significato della normativa che ha consentito di legittimare la costituzione di parte civile del sindacato, trasformandola da fonte di potere a fonte di responsabilità⁴¹.

"l'assunzione da parte degli enti rappresentativi della qualità di soggetti civilmente danneggiati si è rivelata, nell'esperienza giudiziaria, quasi sempre guidata dalla reale intenzione ... di sostenere l'azione penale e rafforzare così la repressione di determinati reati che incidono su beni ed interessi rilevanti anche sul piano collettivo").

³⁹ La sanzione inflitta all'ente, non accompagnata dalla condanna alla rifusione delle spese alla parte civile, induce a non condividere il rilievo di GUARINIELLO, *Infortunio mortale*, cit., secondo cui la Suprema Corte, con la sentenza in esame, abbia sovvertito il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inammissibilità dell'istituto nel processo per la responsabilità amministrativa dell'ente (cfr. Cass. 25 gennaio 2015 n. 3786, relativa ad una fattispecie di infortunio mortale sul lavoro; CORSO, *Infortunio mortale: tutela della vittima*, in *Dir. prat. lav.*, 2012, 2157; FONDAROLI, *La costituzione*, cit., 80 e CERESIA-GASTALDO, *Procedura penale delle società*, cit., 91 s.).

⁴⁰ Certo non è questo l'approdo auspicato da DEL CONTE, *Per una maggiore responsabilizzazione del sindacato nel rinnovamento dell'organizzazione del lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2006, 417.

⁴¹ Uno dei motivi di ricorso "sovrapponibili" perché comuni alla persona fisica e a quella giuridica, è che "occorre rammentare che l'art. 9 della legge n. 300/1970, attribuisce alle rappresentanze dei lavoratori un diritto di controllo sull'applicazione delle normative in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché di promozione della ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure di protezione della loro salute ed integrità fisica, integrando così, attraverso la previsione di strumenti collettivi, l'obbligo di prevenzione già previsto dall'art. 2087 Codice civile.

Pertanto, è chiaro come l'organizzazione sindacale non può individuarsi come persona offesa dal reato, bensì quale organo che negligenemente ha omesso ogni controllo sul cantiere e sull'attività posta in essere dalla società" appaltatrice. Per assonanza, va ricordato l'ODV (Organismo di vigilanza) che è tenuto a verificare e controllare i modelli organizzativi *ex artt.* 6 d. lgs. n. 231/2001 e 30 T.U. sicurezza per evitare la responsabilità dell'ente da reato colposo. In punto si rinvia a LANZI, *Talune peculiarità del ruolo degli organismi di vigilanza e controllo previsti dal d. lgs. n. 231/01*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, II, a cura di BELLANTONI e VIGONI, Piacenza, 2010, 379 e SANTORIELLO, *Qual è la posizione*

La Suprema Corte ha (implicitamente) disatteso l'argomento, ma di certo non ha disinnescato il problema.

STEFANO MARIA CORSO

dei componenti dell'OdV rispetto agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali?, in *Resp.amm.soc.*, n. 2/2015, 71.

ARCHIVIO PENALE 2018, n. 1